



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 7**

Riunione del 4 Settembre 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

**01.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **MASI Letizia – atleta**

Con atto di deferimento relativo al procedimento 112.18.19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’atleta:

- **MASI Letizia:** *“appartenente alla società Roma 7 Volley e ceduta in prestito per la stagione sportiva 2018-2019 alla società Polisportiva Dilettantistica Talete, per avere abbandonato ingiustificatamente la Polisportiva Dilettantistica Talete, rifiutandosi di presentarsi agli allenamenti e di disputare le ultime tre partite di campionato 2018-2019, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 10 bis Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 30 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell’atleta incolpata per l’udienza del 04 Settembre 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente personalmente l’atleta Letizia MASI la quale, espressamente rinunciando alla difesa tecnica, rilasciava spontanee dichiarazioni. Il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



## **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relativa proposta di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dall'atleta incolpata e delle spontanee dichiarazioni dalla stessa rilasciate;

### **OSSERVA**

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 01/05/2019 a mezzo del quale la Polisportiva Dilettantistica Talete, denunciava la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Letizia MASI - appartenente alla società Roma 7 Volley e ceduta in prestito per la stagione sportiva 2018-2019 alla società esponente – la quale aveva abbandonato di fatto la società di appartenenza, rifiutandosi di presentarsi agli allenamenti e di disputare le ultime tre partite di campionato stagione sportiva 2018-2019.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'atleta incolpata, la quale faceva pervenire, in data 25 Giugno 2019, una memoria difensiva nella quale sostanzialmente confermava di aver abbandonato il sodalizio di appartenenza per sopravvenute cause e circostanze di carattere tecnico ed ambientali che non consentivano la prosecuzione del rapporto sportivo con il sodalizio esponente. L'incolpata chiedeva altresì di essere ascoltata personalmente dalla Procura Federale che accoglieva tale richiesta ascoltando la stessa in apposita audizione in data 9 luglio 2019, dove l'incolpata sostanzialmente confermava tutte le circostanze dedotte nella memoria depositata.

La Procura medesima, ritenendo comunque le difese dell'atleta non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, la deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'atleta incolpata nella memoria difensiva depositata, ritiene che la condotta contestata sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.



Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che l'atleta Letizia Masi abbia di fatto abbandonato la società di appartenenza, rifiutandosi di presentarsi agli allenamenti e di disputare le ultime tre partite di campionato stagione sportiva 2018-2019.

Tali circostanze trovano conferma nella dichiarazione in atti del tesserato sig. Marco Ciani, direttore tecnico ed allenatore della Polisportiva Dilettantistica Talete, nella corrispondenza *whatsapp* tra l'atleta ed il presidente del sodalizio esponente nonché nella memoria depositata dall'atleta medesima laddove, pur giustificando tale condotta, la stessa conferma gli addebiti mossi nei suoi confronti.

Le motivazioni addotte dall'atleta incolpata, nella memoria difensiva depositata, non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a giustificare il mancato adempimento degli obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con la società di appartenenza.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per gli allenamenti e per l'attività agonistica, ritenendosi le problematiche di carattere tecnico ed ambientale invocate dall'atleta, a giustificazione della propria condotta, irrilevanti e inidonee ad escludere l'illecito contestato.

Ciò premesso, il Tribunale, nel caso in esame, ritenendo comunque violata la normativa in esame, ai fini dell'entità della sanzione, non può che evidenziare il comportamento collaborativo tenuto dall'atleta con gli organi di giustizia durante le fasi dell'odierno procedimento con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della atleta Letizia MASI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Roma, 11 Settembre 2019.

F.to Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 settembre 2019